




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0025313 P-
del 10/04/2024



51966747

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di accordi integrativi per il personale dirigente e dell'area medica. Anno 2023.

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo suindicate, trasmesse ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, al riguardo, si fa presente quanto segue.

Ipotesi di CCNI 2023 per il personale dirigente

Preliminarmente, si evidenzia che tale ipotesi è stata sottoscritta da una sigla sindacale, la *FLEPAR*, che non risulta tra quelle firmarie del CCNL Area funzioni centrali 2019/2021 e, dunque, tra i soggetti abilitati alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi (cfr. art. 7, comma 2 del predetto CCNL del 16 novembre 2023). Pertanto, si chiede di adeguarsi alla disposizione del CCNL in sede di sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Con riferimento, invece, al contenuto dell'ipotesi in esame ed in particolare alle disposizioni dell'art. 5 (*Retribuzione di risultato*), comma 6 ove si rinvia a quanto previsto nell'accordo integrativo definitivo 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024, sulle erogazioni *pro quota* della retribuzione di risultato, si rammenta che il quadro normativo vigente (art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009) richiede, a tal fine, la previa verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e che ciò è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis* Corte dei Conti SRC Sardegna, sent. n.12/2020) e di recente anche dall'ARAN secondo la quale, tenuto conto del presupposto indefettibile di una valutazione positiva annuale, per tale retribuzione è esclusa "la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento" (cfr. ARAN, AFL 52 del 19/7/2022).

Inoltre, si osserva che lo stesso art. 5, comma 9, nell'ultimo capoverso prevede che "*Qualora la valutazione dell'ultimo dirigente rientrante nel predetto contingente sia stata riportata anche da altri dirigenti, anche costoro partecipano alla maggiorazione, tramite ripartizione, tra tutti gli aventi diritto, del budget costituito dal 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale moltiplicato per il contingente base dell'1% di cui sopra, arrotondato da unità intera*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

In relazione a tale disposizione si chiede di introdurre, in sede di sottoscrizione definitiva, criteri idonei alla effettiva risoluzione delle eventuali posizioni di *ex aequo* nell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato, ispirate ai principi del merito che connotano detto istituto secondo la normativa di riferimento.

Pertanto, si ritiene che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso alle condizioni di cui alla presente nota ed all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 75039 del 9/4/2024).

Ipotesi di CCNI 2023 per il personale area medica

Anche in relazione a tale ipotesi di accordo, innanzitutto, si rileva che la stessa sigla sindacale è stata ammessa alla contrattazione sebbene non firmataria del CCNL Area funzioni centrali 2019/2021 (*cfr.* art. 7, comma 2 del predetto CCNL del 16 novembre 2023).

Inoltre, in ordine alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 (*Retribuzione di risultato*) relative alla attribuzione della maggiorazione e all'art. 8 (*Verifica della performance e retribuzione di risultato*) che rimandando all'accordo definitivo 2022, del 10 gennaio 2024, prevedono l'erogazione *pro quota* della retribuzione di risultato, si rinvia a quanto già osservato per il personale dirigente.

Pertanto, si ravvisa la necessità che si provveda all'integrazione dell'art. 7 con la previsione di criteri idonei a dirimere eventuali *ex aequo* nell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato secondo la logica meritocratica in materia e, quanto alla previsione di erogazioni *pro quota* di cui all'art. 8, si ribadisce che l'attuale quadro normativo non consente tale possibilità.

Ciò posto, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso alle condizioni di cui alla presente ed all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 75039 del 9/4/2024).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 48630 e 47973 4/2023

Allegati:

Risposta a Nota n. 18676 del 12/03/2024

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dirigente e per il personale dell'area medica, anno 2023.

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso le ipotesi di accordo in oggetto per il personale dirigente e per il personale dell'area medica sottoscritte, rispettivamente, in data 6 e 7 febbraio 2023, ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 165/2001.

Le suddette ipotesi sono corredate dalle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dagli allegati A e B al verbale del Collegio dei Sindaci n. 9 del 7 marzo 2024, nell'ambito dei quali tale organo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Ipotesi di CCNI 2023 per il personale dirigente

Per l'anno 2023 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato pari ad euro 62.386.058,76, il cui ammontare risulta incrementato rispetto al Fondo dell'anno precedente, in deroga al limite previsto

dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in relazione agli incrementi contrattuali previsti dall'articolo 32, commi 1, 2 e 4, del CCNL Area Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 (d'ora in poi CCNL).

Al riguardo, circa la costituzione del Fondo, si segnala che il monte salari per l'anno 2018, preso a riferimento per il computo del 2,57% e dello 0,22% di cui ai citati commi 2 e 4 dell'articolo 32, non è stato correttamente determinato, in quanto dal computo vanno escluse anche le somme relative agli "Arretrati per anni precedenti" della tabella 12 del conto annuale.

Conseguentemente, in sede di sottoscrizione definitiva, l'ammontare complessivo del fondo va rideterminato in euro 62.385.783,73.

In merito alle risorse *una tantum* necessarie a corrispondere gli incrementi della retribuzione di parte fissa previsti dall'articolo 32, commi 1, del CCNL per gli anni 2019 e 2020, verificato che i relativi incrementi del Fondo risultano, rispettivamente, pari ad euro 218.920,00 e ad euro 316.680,00, si raccomanda di integrare la relazione tecnica con l'indicazione dei contingenti di personale dirigenziale destinatario in ciascuno dei due anni.

Relativamente alla previsione di cui all'articolo 5, comma 6, recante la conferma, anche per l'anno 2023, delle modalità di erogazione *pro quota* della retribuzione di risultato previste dall'articolo 5, commi 5 e 7, del CCNI 2022 sottoscritto il 10 gennaio 2024, si rinvia alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le risorse del Fondo, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Ipotesi di CCNI 2023 per il personale dell'area medica

Per l'anno 2023 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo per la retribuzione accessoria pari ad euro 36.856.735,11 che risulta incrementato rispetto al Fondo dell'anno precedente, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, di

euro 3.864.820,03, in relazione agli incrementi contrattuali previsti, per il personale dell'area medica, dall'articolo 61, commi 1, 2 e 4, del CCNL.

In merito alle risorse *una tantum* necessarie a corrispondere gli incrementi della retribuzione di parte fissa per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 61, commi 1, del CCNL, preso atto che il relativo incremento del Fondo è stato quantificato in euro 247.162,50, si rinvia a quanto sopra rappresentato in relazione alla necessità di integrazione della relazione tecnica con il contingente di personale preso a riferimento.

Relativamente alla previsione di cui all'articolo 8, recante la conferma, anche per l'anno 2023, delle modalità di erogazione *pro quota* della retribuzione di risultato previste dall'articolo 7, commi 7 e 8, del CCNI 2022 sottoscritto il 10 gennaio 2024, si rinvia alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Circa l'articolo 7, che disciplina il trattamento economico del personale in distacco sindacale, qualora vi siano figure mediche in tale posizione, in sede di sottoscrizione definitiva andrà specificato l'importo complessivo destinato all'istituto di cui al presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, dell'ipotesi relativa al personale dirigenziale.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le predette risorse, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto.

A margine, con riferimento alla relazione tecnica, nella tabella presente a pagina 19 relativa alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18 della legge n. 88/1989, si segnala un refuso sulle quote destinate ai medici e ai dirigenti di II fascia che, in base alla costituzione dei fondi in esame, risultano rispettivamente pari ad euro 6.113.777,74 e ad euro 4.189.069,93.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Il Ragioniere Generale dello Stato